



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018 N.RF013 INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	DICHIARAZIONE IVA 2018 - LE NOVITA'
RIFERIMENTI	PROVV. 15/01/2018
CIRCOLARE DEL	24/01/2018

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello IVA 2018, relativo al periodo d'imposta 2017. Tra le principali novità del modello si segnala:

- righe VE38 e VJ18: sono stati ridenominati in seguito alle novità per lo split payment dal 1/07/2017
- quadro VH: va compilato esclusivamente laddove si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
- quadro VM: sostituisce, senza modifiche, la precedente Sez. II del quadro VH "Versamenti auto UE"
- quadro VL: in luogo dell'indicazione dei versamenti effettuati (VL29 mod. Iva 2017) con l'indicazione dei versamenti dovuti (VL30 mod. Iva 2018) in sede di liquidazioni periodiche.

Il Prov. del 15/01/2018 ha approvato il modello IVA 2018 relativo al periodo d'imposta 2017, con le relative istruzioni. Di seguito si evidenziano le principali novità del modello.

FRONTESPIZIO

È stato eliminato il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante".



Nota: l'art.1 c. 27 L. 232/2016 ha, infatti, eliminato l'obbligo per l'ente/società controllante in una procedura di liquidazione IVA di gruppo di sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata (art. 73 c. 3 Dpr 633/72)

QUADRO VE E VJ

Nel quadro VE è stato rinominato nella **sezione 4** il rigo **VE38:**

- da "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter"
- a "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" per

per tener conto delle modifiche all'ambito applicativo dello split payment operato dal DL 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva) a partire dal **1° Luglio 2017**.

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter ,00

Operazioni effettuate dal 1/07/2017: sono interessati dal meccanismo dello split payment i seguenti soggetti:

- 1) tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'indice IPA** (l'elenco coincide con quello dei soggetti verso cui vi è obbligo di emettere fattura elettronica)
- 2) è, inoltre, disposta l'estensione alle società** (soggetti "privati"):
 - a) **controllate** direttamente dai **Ministeri** (es: Rai, ecc.) e dalla Presidenza del CdM
 - b) **controllate** direttamente dagli **enti pubblici territoriali**: Regioni, Province e Comuni (ivi incluse le città metropolitane e le Unioni di comuni)
 - c) **controllate**, direttamente o indirettamente, **dalle società di cui sopra**.
 - d) **quotate, inserite nell'indice FTSE MIB** della Borsa italiana.

Per la medesima modifica dello split payment, a quadro VJ è stato ridenominato il rigo **VJ18**

- da "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter"
- a "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" per

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter

,00

,00




Tartufi: è soppresso il rigo VJ12, in passato riservato agli acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali (art. 1 c. 109 L. 311/2004) per i quali l'acquirente emetteva autofattura, con Iva indetraibile.

QUADRO VH

Si prevede che il quadro VH vada **compilato esclusivamente qualora:**

- si intenda **inviare, integrare o correggere**
- **i dati omessi, incompleti o errati** nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.



COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - SANZIONI E RAVVEDIMENTO

In relazione alle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche, la RM 104/2017 ha chiarito che:

- **“l’adempimento comunicativo”** può essere **rappresentato** direttamente dalla **dichiarazione Iva**, nel senso che il ravvedimento si considera espletato:
 - anche solo recependo correttamente nel mod. Iva i dati della comunicazione periodica
 - dovendosi quindi procedere solo al versamento della sanzione ridotta da ravvedimento.

Ciò comporta che, **l’eventuale ravvedimento** di una comunicazione periodica omessa/errata:

- a) **ove intervenga prima della presentazione del mod. Iva:** comporta l’obbligo:
 - sia del versamento della sanzione ridotta da ravvedimento (inferiore rispetto a quella da versare nella situazione successiva laddove intervenga entro 90 gg)
 - che dell’**invio della comunicazione corretta/precedentemente omessa** (in caso contrario il ravvedimento dovrebbe perfezionarsi nel solo momento in cui si invia il mod. Iva che la “ingloba”)
- b) **ove intervenga successivamente/contestualmente alla presentazione del mod. Iva:** in tal caso **non vi è alcun obbligo di effettuare l’invio della comunicazione periodica**; in particolare occorre distinguere il caso in cui la dichiarazione Iva:
 - contenga i dati corretti della liquidazione (compilazione corretta del quadro VH): il ravvedimento si effettua:
 - col **solo versamento della sanzione ridotta da ravvedimento**
 - **senza presentazione della comunicazione periodica** (ritenuta “inglobata” nel mod. Iva)




N.B.: ove si proceda in tal senso, si dovrà **indicare tutti i dati del quadro VH**, ossia tutti i dati delle liquidazioni periodiche, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione e/o correzione.

- in caso contrario (compilazione omessa o errata del quadro VH): il ravvedimento va effettuato versando la sanzione:
 - sia riferita alla comunicazione periodica, la cui presentazione rimane non obbligatoria
 - che al mod. Iva infedele (con relativi abbattimenti), con l’invio della dichiarazione integrativa.



N.B.: le modalità di regolarizzazione sono **del tutto alternative**; laddove il riscontro dell’errore fosse tempestivo, si potrà scegliere se:

- a) attendere l’invio del mod. Iva applicando la sanzione piena (€ 500) abbattuta a 1/8 ma senza l’adempimento dell’invio della comunicazione
- b) applicare la sanzione più lieve (a 1/9 entro 90 gg; la sanzione edittale è, inoltre, ridotta al 50% se la regolarizzazione viene effettuata entro 15gg), ma con obbligo d’invio.



QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		CREDITI		DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VH1	Gennaio	1	00	2	3	4
VH2	Febbraio					
VH3	Marzo					
VH4	I TRIMESTRE					
VH5	Aprile					
VH6	Maggio					
VH7	Giugno					
VH8	II TRIMESTRE					
VH9	Luglio					
VH10	Agosto					
VH11	Settembre					
VH12	III TRIMESTRE					
VH13	Ottobre					
VH14	Novembre					
VH15	Dicembre					
VH16	IV TRIMESTRE					
VH17	Acconto dovuto					

introduzione della cas. 3 "Subfornitori", riservata ai soggetti che hanno effettuato il versamento dell'IVA derivante da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche. La casella va barrata qualora **tutta o** parte dell'IVA a debito del mese/ trimestre di riferimento sia stata versata trimestralmente senza applicazione degli interessi dell'1%

NEW nuovi righi **VH4, VH8, VH12 e VH16**, per l'indicazione dei saldi delle liquidazioni trimestrali (il VH16 è riservato ai trimestrali speciali)

NEW cas. 4 "Liquidazione anticipata": barrata dai soggetti in contabilità separata per obbligo con periodicità diverse che hanno anticipato la liquidazione del trimestre per compensarla col saldo della liquidazione dell'ultimo mese del trimestre

indicazione del mese in corrispondenza del relativo rigo

E' stato inoltre **soppresso** il **campo "Ravvedimento"** presente nel mod. IVA 2017.

QUADRO VM

La sezione II del quadro VH del modello precedente, denominata "*Versamenti immatricolazione auto UE*", è stata sostituita con il nuovo **quadro VM**.

QUADRO VM VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE		VM1	VM2	VM3	VM4	VM5	VM6	VM7	VM8	VM9	VM10	VM11	VM12
		Gennaio	Febbraio	Marzo / I trimestre	Aprile	Maggio	Giugno / II trimestre	Luglio	Agosto	Settembre / III trimestre	Ottobre	Novembre	Dicembre / IV trimestre
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

In tale quadro vanno indicati i versamenti effettuati nel 2017 per:

- la prima cessione interna di autovetture oggetto di acquisti intraUE.
- che i **versamenti effettuati nel 2017** in relazione ad autovetture **immatricolate in tale anno** ma oggetto di **cessione nel 2018**.

QUADRO VK

Nel quadro VK:

- a riga **VK1** è stata introdotta la **casella 4** denominata “Operazioni straordinarie”, per segnalare che la società dante causa di un’operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo cui partecipava.
- sono stati soppressi i rigi VK2 “Codice” e VK35 “Versamenti integrativi d’imposta” e il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”.
- sono stati introdotti i rigi VK28 “Acconto” e VK34 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo” per l’indicazione, rispettivamente
 - dell’importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo
 - e dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

QUADRO VL

Il quadro VL ha subito quest’anno una serie di modifiche.

SOPPRESSIONI

sono stati soppressi (con conseguente remunerazione dei rigi del quadro) i seguenti rigi:

VL24	Versamenti auto UE effettuati nell’anno relativi a cessioni non effettuate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ andava indicato l’ammontare dei versamenti effettuati nell’anno relativi ad immatricolazioni di autovetture destinate ad essere cedute in anni successivi (da indicare anche a rigo VL29, campo 1)
VL29	Ammontare versamenti periodici , da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ andavano indicati il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97)
VL31	Versamenti integrativi d’imposta	<p>andava indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il totale dei versamenti integrativi, relativi all’anno, “<i>effettuati a seguito di verbali o per altri motivi relativi ad operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni</i>”; ▪ la maggior detrazione IVA per l’acquisizione di beni ammortizzabili

NOVITA’

Tra le principali novità del quadro VL si segnala:

- ➔ la **soppressione del rigo VL29 nel mod. Iva 2017** relativo ai **versamenti effettuati** fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva (il dato va indicato nel successivo campo 3)
- ➔ con il rigo **VL30 “Ammontare IVA periodica”**, composto da tre campi per l’indicazione:
 - ✓ **a campo 2:** dell’ammontare complessivo dell’**IVA periodica dovuta**
 - ✓ **a campo 3:** del **totale dei versamenti periodici**

dove a **campo 1** va indicato il **maggiore tra i precedenti importi**.

Nota: in tal modo:

- il risultato complessivo (a debito o a credito) della dichiarazione Iva non comprenderà più eventuali versamenti periodici omessi
- dando evidenza del solo “saldo annuale” (importo dei congruagli/rettifiche di fine anno per i contribuenti mensili unitamente all’importo dell’ultimo trimestre dei contribuenti trimestrali).

Sarà così più facile individuare eventuali versamenti omessi, da ravvedere quali “versamenti periodici”.

Si sono infine verificate le seguenti variazioni:

- **auto UE**: introduzione del rigo **VL29** "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno" per l'indicazione dell'ammontare dei versamenti relativi all'Iva dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
- **società di gestione del risparmio**: **campo 2** del rigo **VL28** "Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio": sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il **campo 1** del predetto rigo è stato sostituito con il rigo **VL27**.

Mod. Iva 2017

VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26	Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²	1	,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²	1	,00
		di cui sospesi per eventi eccezionali ³	,00
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31)] ovvero		,00
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		,00

Mod. Iva 2018

VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL25	Eccedenza credito anno precedente		,00
VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
VL30	Ammontare IVA periodica	1	,00
		IVA periodica dovuta ²	,00
		IVA periodica versata ³	,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)] ovvero		,00
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL23)]		,00


Esempio: Srl con periodicità mensile ha sempre avuto un saldo a debito di €. 10.000 in tutte le liquidazioni periodiche; ha **omesso il versamento del mese di novembre**:

- **nel mod. Iva 2017**: la dichiarazione sarà determinata con un **saldo a debito** (VL32) di €. 10.000 (pur essendo determinato da un omesso versamento periodico, da ravvedere in quanto tale)
- **nel mod. Iva 2018**: la dichiarazione termina con un **saldo a zero** (VL32), dove a rigo VL30:
 - campo1: si indica il debito di €. 120.000 complessivamente evidenziatosi nelle liquidazioni periodiche
 - campo2: si indica il versamento effettuato di €. 110.000 (è così evidente l'omesso versamento periodico)
 - campo3: si indica il maggiore tra i due importi (cioè €. 120.000).

QUADRO VO

L'unica modifica riguarda l'introduzione del rigo riferito alla possibilità per i **contribuenti in contabilità semplificata "per cassa"** dal 2017, i quali:

- previa esercizio di una apposita **opzione** vincolante per **un triennio**
- possono **tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti** (fermo restando l'obbligo di "separata annotazione" delle operazioni non soggette a registrazione IVA)
- in applicazione della quale sorge una **presunzione legale** secondo cui **la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso** (del ricavo) **o pagamento** (della spesa).



N.B.: si ricorda che in caso di opzione:

- ⇒ **non va monitorato l'aspetto finanziario** (obbligo che aggrava gli adempimenti delle contabilità semplificate e che, con ogni probabilità, sarà accolta con favore nel panorama aziendale)
- ⇒ ma vi è coincidenza tra la registrazione ai fini Iva con la deduzione ai fini dei redditi

La CM 8/2017 ha infatti confermato che si tratta di presunzione assoluta di legge, senza che, dunque, possa essere contestata l'errata applicazione del principio di cassa in sede di eventuale verifica.

Per permettere ai contribuenti di comunicare tale scelta:

- per i periodi d'imposta **2017-2018-2019**
- è necessario barrare la **casella 1 del nuovo rigo VO26**

VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione

1

Rimangono invariate le opzioni che riguardano i regimi agevolati dei contribuenti forfettari (VO33) e dei contribuenti "minimi" (VO34).

VERSAMENTO E COMPENSAZIONE

Tra le ulteriori novità riguardanti la dichiarazione annuale, si ricorda che l'art. 3 DL 50/2017 (cd. "Manovra correttiva") ha previsto che:

- **l'utilizzo in compensazione** del credito annuale Iva per importi superiori ad €. 5.000
- può essere effettuato (previa apposizione del visto di conformità) a decorrere **dal 10° giorno successivo** a quello di **effettiva presentazione della dichiarazione annuale** (non più dal giorno 16 del mese successivo)

N.B.: posto che il mod. Iva 2018 può essere presentato **a partire dal 1/01/2018** (e non oltre il 30/04/2018):

- i contribuenti che anticipano la presentazione (es: al 3/02/2018)
- possono anticipare anche l'utilizzo in compensazione (dal 13/02/2018).

Il versamento del saldo va versato entro il 16 marzo 2018, anche in via rateale.